

Sistemassociati

CIRCOLARE DI STUDIO

anno 2023



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 25 DEL 30 GIUGNO 2023

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI E ALTRE AGEVOLAZIONI IN DICHIARAZIONE**

Il MEF, con il comunicato stampa del 16.06.2023, ha confermato anche per quest'anno l'applicazione delle deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori. Nella scheda un riepilogo delle agevolazioni spettanti alle imprese di autotrasporto nel modello REDDITI 2023.

Pagina 6

- **PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI**

A supporto della non imponibilità ai fini IVA, i trasferimenti di beni nell'ambito delle cessioni intracomunitarie possono essere provati dai cedenti nazionali utilizzando anche mezzi elettronici, anziché solamente cartacei. Nella scheda, si esaminano i tratti principali di tale possibilità.

Pagina 11

- **BUONI PASTO**

Il datore di lavoro che desidera erogare il servizio dei pasti ai lavoratori è libero nella scelta della tipologia dell'offerta, potendo optare per l'erogazione di buoni pasto o ticket restaurant (sia in formato cartaceo che elettronico). Vediamo in questa scheda il trattamento fiscale dei buoni pasto/ticket restaurant e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

Pagina 15

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTI PER ACQUISTO GAS NATURALE LIQUEFATTO: DOMANDE ENTRO IL 6 LUGLIO**

Con il Decreto interministeriale dello scorso dicembre sono state definite le modalità per l'erogazione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il ristoro delle spese sostenute dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 per l'acquisto di GNL utilizzato per l'alimentazione dei veicoli. Con il recente Decreto direttoriale, si definiscono le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 25.000.000,00. Le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 15 giugno 2023, fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023, tramite apposita piattaforma implementata dall'Agenzia delle Dogane. Riepiloghiamo nel dettaglio tutti i passi da compiere per il riconoscimento del credito d'imposta.

Pagina 21

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 27

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 30.06.2023 AL 14.07.2023**

Pagina 29

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Codici tributo affrancamento utili esteri

Con la [Risoluzione n. 34 del 26 giugno](#) dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati i **codici tributo per pagare l'imposta sostitutiva per l'affrancamento degli utili esteri**, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) . Si tratta in particolare di:

- ◆ **"1723" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile – Aliquota ordinaria – Art. 1, comma 88, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"**;
- ◆ **"1724" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi degli utili e delle riserve di utile - Aliquota ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"**;
- ◆ **"1725" denominato "Differenza, con maggiorazione e relativi interessi, tra l'imposta sostitutiva ordinaria e l'imposta sostitutiva ridotta – Art. 1, comma 89, della legge 29 dicembre 2022, n. 197"**

Si ricorda che l'articolo 1, comma 87, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti alla data del 1 gennaio 2023, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono **integralmente esclusi dalla formazione del reddito** del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato, **a condizione che sia esercitata l'opzione per l'imposta sostitutiva**. In particolare:

- ◆ **i contribuenti soggetti ad IRES** possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva, **con aliquota del 9%** degli utili e delle riserve di utile
- ◆ **i contribuenti soggetti, invece, a IRPEF** possono optare per imposta sostitutiva con **aliquota del 30%**.

L'opzione per l'imposta sostitutiva **si perfeziona mediante apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Al via gli incentivi assunzioni 2023 under 36 e donne svantaggiate

La legge di bilancio 2023 ([legge n. 197/2022](#)), ha potenziato **alcune misure di sgravio contributivo** già in vigore per favorire l'inserimento stabile nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati. Si tratta in particolare di esoneri contributivi del 100% per nuove assunzioni nel 2023 di giovani, donne svantaggiate e percettori del reddito di cittadinanza. Le norme erano in attesa di autorizzazione dalla Commissione europea. Il 19 giugno 2023 l'Unione ha annunciato l'approvazione della misura relativa alle assunzioni di under 36 e di donne svantaggiate, nei limiti attualmente in vigore in tema di Aiuti di stato (Temporary framework) mentre resta in sospeso l'agevolazione per i percettori di reddito di cittadinanza.

L'INPS ha emanato **le istruzioni operative** per l'incentivo relativo gli **under 36** con la [circolare 57-2023](#), mentre è stata pubblicata il 23 giugno [la circolare INPS 58/2023](#) di **istruzioni** per l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate.

Vengono forniti i dettagli sui contributi inclusi nell'incentivo, i requisiti dei beneficiari e le modalità di compilazione dei flussi Uniemens.

Si ricorda che l'incentivo riguarda tutti i datori di lavoro privati con l'esclusione solamente:

- ◆ dei datori di lavoro domestico;
- ◆ delle imprese operanti nel settore finanziario e
- ◆ delle imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea contro la Federazione Russa.

Imposta di bollo appalti: dal 1° luglio nuovi importi e codici tributo

Con [Provvedimento n. 240013 del 28 giugno](#) le Entrate hanno individuato le **modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo** per i **contratti di appalto** avviati dal 1° luglio 2023. L'imposta di bollo va versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). Con [risoluzione n. 37 sempre del 28 giugno](#), sono stati anche istituiti i **codici tributo** da utilizzare, ovvero:

- ◆ "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- ◆ "1574" denominato "Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";
- ◆ "1575" denominato "Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI -articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36".

L'Agenzia ha precisato anche che ulteriori modalità di versamento dell'imposta di bollo dovuta per i contratti pubblici, attraverso pagoPA, potranno essere stabilite con successivi provvedimenti.

Tabaccai: torna l'obbligo di accettare pagamenti POS

Lo scorso 25 ottobre 2022, con Determinazione direttoriale prot. n. 487172/RU il **direttore dell'Agenzia delle Dogane, in deroga alla normativa ordinaria, aveva concesso ai tabaccai la possibilità di non accettare pagamenti elettronici** per la cessione di prodotti soggetti a ricavo fisso come sigarette, marche da bollo e francobolli. La decisione nasceva dal fatto che alcuni di questi prodotti, presentano una marginalità piuttosto bassa che rischiava di essere erosa dai costi di transazione elettronici.

Il 26 giugno 2023, con la Determinazione direttoriale numero 355282/RU dell'Agenzia delle Dogane, il direttore ha disposto la **revoca della determina sopracitata**.

Ciò vuol dire che, **a partire dalla medesima data, i tabaccai sono obbligati ad accettare i pagamenti elettronici anche per i generi di monopolio, i valori bollati e i valori postali**.

In caso di mancata ottemperanza, le sanzioni per l'esercente saranno quelle previste a regime, e cioè: una **sanzione amministrativa** risultante dalla somma di un importo fisso di 30 euro e un importo variabile, pari al 4% dell'importo della transazione.

Attività di affettamento salumi conto terzi: aliquota IVA ordinaria

Con [Risposta n. 363 del 26 giugno](#) le Entrate specificano quale sia la **corretta aliquota IVA** da applicare **all'attività di affettamento salumi svolta per conto di terzi**.

L'Agenzia ricorda che elemento dirimente ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 3, del DPR 633 del 1972 è che la prestazione svolta sia strettamente funzionale alla "produzione" di

un bene. Nel caso di specie in base a quanto si evince dal contratto stipulato dalla società istante e "Beta S.p.A.", la società si impegna a fornire alla committente servizi di affettamento e di confezionamento di "salumi che non sono annoverabili tra le operazioni "che hanno per oggetto la produzione di beni" ma attengono piuttosto ad una fase successiva di immissione in commercio e distribuzione del prodotto.

Ne consegue che i servizi di affettamento e di confezionamento di salumi per conto di terzi devono essere assoggettati ad IVA con **applicazione dell'aliquota ordinaria**.

Pubblicati gli elenchi ZFU sisma 2016

Con [decreto direttoriale del 19 giugno 2023](#) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati **approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni 2023** a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella **Zona Franca Urbana** istituita ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle **regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici** susseguitisi a far data dal 24 agosto 2016. ([Gli elenchi sono consultabili qui](#)).

Ciò premesso, **per consentire l'utilizzo in compensazione** delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, è stato istituito il seguente **codice tributo: "Z166"** - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2023) - art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

Concludiamo informando che:

- ◆ l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole e [il nuovo modello per la cessione dei crediti d'imposta energia e gas Il trimestre 2023](#) da utilizzare a partire dal 6 luglio ed entro il 18 dicembre 2023;
- ◆ il Dipartimento dello Sport con un comunicato del 28 giugno, ha annunciato la **proroga** dal 30 giugno **al 15 luglio del termine per le domande di accesso allo [sport bonus 2023](#)**.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi**OGGETTO: DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI E ALTRE AGEVOLAZIONI IN DICHIARAZIONE**

Il MEF, con il comunicato stampa del 16.06.2023, ha confermato anche per quest'anno l'applicazione delle **deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori**.

Con l'occasione, offriamo **un riepilogo delle agevolazioni spettanti alle imprese di autotrasporto nel modello REDDITI 2023**.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI E ALTRE AGEVOLAZIONI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI					
PREMESSA	<p>Con il comunicato stampa n. 103 del MEF del 16.06.2023 sono state annunciate le agevolazioni per gli autotrasportatori per il 2022. Si tratta in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa delle spese non documentate sostenute per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore; ◆ del credito d'imposta per il recupero (in compensazione mediante modello F24) di quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto) sui veicoli. <p>Nella presente scheda si esamineranno le suddette agevolazioni.</p>				
DEDUZIONE FORFETARIA SPESE NON DOCUMENTATE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI C/TERZI	<p>Alle imprese di autotrasporto di merci per conto terzi, è riconosciuta una deduzione forfetaria dal reddito, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore¹.</p> <p>Le deduzioni forfetarie spettano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti; ◆ nella misura del 35% di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa. <p>Per il periodo d'imposta 2022², le deduzioni spettanti sono state così determinate:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">NEL COMUNE in cui ha sede l'impresa</td> <td style="text-align: center;">€ 16,80³</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OLTRE IL COMUNE in cui ha sede l'impresa</td> <td style="text-align: center;">€ 48,00</td> </tr> </tbody> </table>	NEL COMUNE in cui ha sede l'impresa	€ 16,80 ³	OLTRE IL COMUNE in cui ha sede l'impresa	€ 48,00
NEL COMUNE in cui ha sede l'impresa	€ 16,80 ³				
OLTRE IL COMUNE in cui ha sede l'impresa	€ 48,00				

¹ [Art. 66, comma 5, primo periodo del TUIR.](#)

² Così come annunciato dal [comunicato stampa n. 103 del MEF del 16.06.2023](#).

³ Il **35%** di quello riconosciuto per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale, la deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa



La deduzione **spetta una sola volta per ogni giorno** di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

Così, ad esempio, un autotrasportatore che usufruisce per un giorno della deduzione per i viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, anche se nell'arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi.

Per poter fruire di tale deduzione, **il contribuente** deve **predisporre e conservare un prospetto** in cui siano indicati:

- ◆ i **viaggi effettuati**, la loro **durata** e la **località di destinazione**;
- ◆ gli **estremi**:
 - ✓ dei **documenti di trasporto** delle merci, o
 - ✓ delle **fatture**, o ancora
 - ✓ delle **lettere di vettura**.

I documenti di trasporto, le fatture e le lettere di vettura devono essere **conservate** fino alla scadenza del termine previsto per l'accertamento.

Esempio di prospetto

Autotrasportatore Rossi con sede a Bologna

n.	DATA	CLIENTE	DESTINAZIONE	PARTENZA	ARRIVO	DDT	DEDUZIONE
1	24.05.2022	Ditta X di Bologna	Via Bianchi,1	8:00	8:45	xxxx	€ 16,80
1	24.05.2022	Ditta Y di Bologna	Via Bianchi,1	9:00	9:30	xxxx	
2	23.06.2022	Ditta di Milano	Via Rossi, 2	8:00	11:15	xxxx	€ 48,00

[Scarica il fac-simile del prospetto delle deduzioni forfettarie](#)


Tale **deduzione è riconosciuta anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e alle imprese di autotrasporto merci** che siano:

- ◆ **in contabilità semplificata**;
- ◆ **in contabilità ordinaria** per opzione.



Sono, pertanto, **escluse le imprese in contabilità ordinaria per obbligo, quali le società di capitali**.

All'interno del **modello REDDITI 2023 PF/SP**, l'importo complessivo spettante in deduzione va indicato all'interno dei seguenti righe:

	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA</td> <td rowspan="2">IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ DI PERSONE</td> <td rowspan="2">Rigo RG22</td> <td>Cod. 16</td> <td>Trasporti effettuati all'interno del Comune</td> </tr> <tr> <td>Cod. 17</td> <td>Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">IMPRESE IN CONTABILITA' ORDINARIA PER OPZIONE</td> <td rowspan="2">IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ DI PERSONE</td> <td rowspan="2">Rigo RF55</td> <td>Cod. 43</td> <td>Trasporti effettuati all'interno del Comune</td> </tr> <tr> <td>Cod. 44</td> <td>Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa</td> </tr> </table>	IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA	IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ DI PERSONE	Rigo RG22	Cod. 16	Trasporti effettuati all'interno del Comune	Cod. 17	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa	IMPRESE IN CONTABILITA' ORDINARIA PER OPZIONE	IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ DI PERSONE	Rigo RF55	Cod. 43	Trasporti effettuati all'interno del Comune	Cod. 44	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa
IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA	IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ DI PERSONE				Rigo RG22	Cod. 16	Trasporti effettuati all'interno del Comune								
		Cod. 17	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa												
IMPRESE IN CONTABILITA' ORDINARIA PER OPZIONE	IMPRESA INDIVIDUALE/ SOCIETÀ DI PERSONE	Rigo RF55	Cod. 43	Trasporti effettuati all'interno del Comune											
			Cod. 44	Trasporti effettuati oltre il Comune in cui ha sede l'impresa											
CREDITO D'IMPOSTA PER CONTRIBUTO SSN IMPRESE DI AUTOTRASPORTO IN CONTO PROPRIO O IN CONTO TERZI	<p>Come già accaduto per il 2021, il richiamato comunicato stampa del Mef dello scorso 16 giugno, non ha confermato per il 2022 la possibilità per le imprese di autotrasporto in conto terzi o in conto proprio di beneficiare del credito d'imposta per recuperare quanto versato a titolo di Contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) sui premi di assicurazione per la responsabilità civile (RC auto).</p>														
ALTRE DEDUZIONI FORFETARIE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO	<p>Restano ferme, con riferimento al Mod. REDDITI 2023, le altre agevolazioni previste per gli autotrasportatori, che qui di seguito riepiloghiamo.</p> <p>Alle imprese di autotrasporto di merci conto terzi in contabilità semplificata, è riconosciuta una deduzione forfetaria di € 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa e avente massa complessiva a pieno carico ≤ 3.500 Kg⁴.</p> <p>La deduzione spetta per ciascun veicolo posseduto, anche a titolo diverso dalla proprietà (es.: leasing)⁵. Inoltre, in caso di acquisto o cessione in corso d'anno, la deduzione deve essere ragguagliata ad anno in base ai giorni di effettivo possesso del mezzo⁶.</p> <p> Da notare che la deduzione può essere cumulata con quella delle spese non documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del TUIR.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th colspan="2">IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA</th> </tr> <tr> <td>DEDUZIONE FORFETARIA PER I MOTOVEICOLI E GLI AUTOVEICOLI ≤ 3.500 Kg utilizzati nell'attività d'impresa</td> <td>€ 154,94 / anno e per veicolo</td> </tr> </table> <p>Un'ulteriore deduzione forfetaria prevista per le imprese di autotrasporto di merci e che può essere fatta valere nel Modello REDDITI 2023 è quella relativa alle trasferte dei dipendenti fuori del territorio comunale, pari a:</p>	IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA		DEDUZIONE FORFETARIA PER I MOTOVEICOLI E GLI AUTOVEICOLI ≤ 3.500 Kg utilizzati nell'attività d'impresa	€ 154,94 / anno e per veicolo										
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI CONTO TERZI IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA															
DEDUZIONE FORFETARIA PER I MOTOVEICOLI E GLI AUTOVEICOLI ≤ 3.500 Kg utilizzati nell'attività d'impresa	€ 154,94 / anno e per veicolo														

⁴ Prevista dall'**art. 66 del TUIR comma 5**, secondo **periodo** relativo alle "**imprese minori**".

⁵ [circolare n. 1/E del 03.01.2001.](#)

⁶ [circolare n. 5/E del 26.01.2001.](#)

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ € 59,65 al giorno per le trasferte Italia; ◆ € 95,80 al giorno per le trasferte Estero; <p>al netto delle spese di viaggio e di trasporto.</p> <p> Detta deduzione spetta, in particolare, alle imprese di autotrasporto di merci, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato ed è alternativa alla deduzione anche analitica delle medesime spese.</p> <table border="1" data-bbox="395 539 1414 732"> <thead> <tr> <th colspan="3">IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI (in contabilità semplificata o ordinaria)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">DEDUZIONE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI</td> <td>Trasferte Italia</td> <td>€ 59,65 / giorno</td> </tr> <tr> <td>Trasferte Estero</td> <td>€ 95,80 / giorno</td> </tr> </tbody> </table> <p>Esempio</p> <p>L'impresa individuale di autotrasporto di merci Verdi (in contabilità ordinaria) ha sostenuto nel 2022 le seguenti spese per la trasferta giornaliera Italia di un autista suo dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ € 40 indennità di trasferta; ◆ € 15 rimborso spese vitto. <p>L'impresa intende fruire della deduzione forfetaria di € 59,65. All'interno del modello redditi PF 2023, essa deve, pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ effettuare una variazione in aumento a rigo RF31, indicando il codice "99", per le spese contabilizzate, pari a € 55 (= € 40 + € 15); ◆ effettuare una variazione in diminuzione a rigo RF55, indicando il codice "3", per un importo di € 59,65, ovvero pari alla deduzione forfetaria giornaliera per le trasferte Italia dei dipendenti 	IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI (in contabilità semplificata o ordinaria)			DEDUZIONE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI	Trasferte Italia	€ 59,65 / giorno	Trasferte Estero	€ 95,80 / giorno
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI MERCI (in contabilità semplificata o ordinaria)									
DEDUZIONE TRASFERTE EFFETTUATE DAI DIPENDENTI	Trasferte Italia	€ 59,65 / giorno							
	Trasferte Estero	€ 95,80 / giorno							
DISCIPLINA IRAP	<p>Le deduzioni forfetarie sopra esaminate non hanno rilevanza ai fini IRAP; questo anche se a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci è prevista una particolare deduzione IRAP per le trasferte effettuate dai dipendenti⁷.</p> <p>Ai richiamati soggetti è consentito infatti di dedurre le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la quota che non concorre a formare il reddito del dipendente.</p> <p>Va notato che le indennità percepite per le trasferte o missioni effettuate fuori dal territorio comunale concorrono a formare il reddito del dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per la parte eccedente € 46,48 al giorno, ◆ elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero, <p>al netto delle spese di viaggio e di trasporto.</p>								

⁷ in base all'art.11, comma 1-bis del D.lgs. 446/1997, deduzione che non deve però essere confusa con quella prevista dal citato art. 95, comma 4 del Tuir. Indennità che, si fa notare, **non è stata interessata** dalla revisione dell'art. 11, D.lgs. n. 446/97 ad opera del DL n. 73/2022, c.d. "Decreto Semplificazioni".

Attenzione però al fatto che, in caso di **rimborso** delle **spese** di alloggio oppure vitto e alloggio o solo vitto fornito **gratuitamente**, il limite **è ridotto di 1/3**; diversamente, in caso di **rimborso sia** delle spese di **alloggio** che di **quelle** di vitto, detto **limite** è **ridotto di 2/3**.



Pertanto, ai fini IRAP, l'**eccedenza** rispetto ai valori indicati **non è deducibile**.

La modalità di **compilazione** del **modello IRAP 2023** è correlata al metodo utilizzato per la determinazione della base imponibile, come riportato nella seguente tabella.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

A supporto della **non imponibilità ai fini IVA**, i trasferimenti di beni nell'ambito delle **cessioni intracomunitarie** possono essere **provati** dai cedenti nazionali utilizzando anche **mezzi elettronici**, **anziché solamente cartacei**.


Di seguito, si esaminano i tratti principali di tale possibilità.

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI											
PREMESSA	<p>Le cessioni non imponibili ai fini Iva sono le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni⁸, non soggetti passivi d'imposta⁹.</p> <p>Tali cessioni costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco¹⁰, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso.</p>										
REQUISITI CESSIONE INTRA COMUNITARIA DI BENI	<p>Secondo la normativa nazionale, per la realizzazione di una cessione intracomunitaria, con la conseguente emissione di fattura non imponibile Iva, devono sussistere i seguenti requisiti:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">REQUISITI CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>onerosità dell'operazione</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto</td> </tr> </tbody> </table> <p>Si aggiungono a tali condizioni:</p>	REQUISITI CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI		1	onerosità dell'operazione	2	acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni	3	status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario	4	effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto
REQUISITI CESSIONE INTRACOMUNITARIA DI BENI											
1	onerosità dell'operazione										
2	acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni										
3	status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario										
4	effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto										

⁸ Indicate nell'art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972.

⁹ Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a) del D.L. 331/1993.

¹⁰ di cui all'art. 50, comma 6.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ la comunicazione da parte del cessionario del suo numero di identificazione e ◆ la compilazione da parte del cedente dell'elenco Intra delle cessioni. <p> Tali requisiti devono ricorrere congiuntamente: in mancanza anche di uno solo di essi, la cessione sarà da considerare imponibile ai fini IVA¹¹.</p> <p>Con riferimento alla movimentazione del bene, la legge italiana¹² non detta alcuna specifica disposizione in merito ai documenti che il contribuente deve conservare ed esibire in caso di eventuale controllo, per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato della UE, mentre il Regolamento esecutivo UE¹³ suggerisce alcuni elementi di prova.</p>									
PRESUNZIONI DEL REGOLAMENTO UE	<p>Si considerano elementi di prova della spedizione o del trasporto quelli riportati nella tabella sottostante.</p> <table border="1" data-bbox="411 779 1422 1391" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <th style="text-align: center; padding: 5px;">ELEMENTI DI PROVA DELLA SPEDIZIONE O DEL TRASPORTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <td style="padding: 5px;">Gruppo A - i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere</td> </tr> <tr style="background-color: #e1eef6;"> <td style="padding: 5px;">Gruppo B - i documenti seguenti</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro</td> </tr> </tbody> </table> <p>È stata introdotta¹⁴ una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario¹⁵. In particolare, vengono disciplinate le ipotesi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i beni siano stati spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto¹⁶; ◆ e quella in cui i beni siano stati trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto¹⁷. <table border="1" data-bbox="411 1738 1422 1848" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> 1° FATTISPECIE BENI SPEDITI O TRASPORTATI DAL VENDITORE O DA UN TERZO PER </td> <td style="padding: 5px;">Per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati</td> </tr> </table>	ELEMENTI DI PROVA DELLA SPEDIZIONE O DEL TRASPORTO	Gruppo A - i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni	ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere	Gruppo B - i documenti seguenti	una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni	documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione	una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro	1° FATTISPECIE BENI SPEDITI O TRASPORTATI DAL VENDITORE O DA UN TERZO PER	Per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati
ELEMENTI DI PROVA DELLA SPEDIZIONE O DEL TRASPORTO										
Gruppo A - i documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni										
ad esempio, un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, oppure una fattura emessa dallo spedizioniere										
Gruppo B - i documenti seguenti										
una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni										
documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione										
una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro										
1° FATTISPECIE BENI SPEDITI O TRASPORTATI DAL VENDITORE O DA UN TERZO PER	Per beneficiare della presunzione di trasporto, il venditore, oltre a dichiarare che i beni sono stati									

¹¹ Secondo le disposizioni contenute nel citato D.P.R. 633/1972.

¹² conformandosi sul punto alla "Direttiva IVA" 2006/112/CE.


¹³ Regolamento di Esecuzione del 04.12.2018, n. 2018/1912/UE.

¹⁴ Cfr. art. 45-bis del citato Regolamento n. 282/2011.

¹⁵ Paragrafo 1, lettere a) e b), dell'articolo 45-bis del Regolamento IVA.

¹⁶ Lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 45-bis in commento.

¹⁷ Lettera b) del paragrafo 1 del medesimo articolo 45-bis.

	<p>SUO CONTO</p>	<p>spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, dovrà produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall'acquirente, a scelta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Due documenti del gruppo A relativi al trasporto o alla spedizione, oppure ◆ Un documento del gruppo A ed uno del gruppo B.
	<p>2° FATTISPECIE BENI TRASPORTATI DALL'ACQUIRENTE O DA UN TERZO PER SUO CONTO</p>	<p>L'acquirente stesso deve fornire al venditore, entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la data del rilascio; ◆ il nome e l'indirizzo dell'acquirente; ◆ la quantità e la natura dei beni ceduti; ◆ la data e il luogo del loro arrivo; ◆ l'identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell'acquirente; e ◆ il numero di identificazione del mezzo (qualora si tratti di mezzi di trasporto).
<p>PROVA ELETTRONICA</p>	<p>In base alla consolidata prassi nazionale¹⁸ il CMR elettronico¹⁹, recante lo stesso contenuto di quello cartaceo, costituisce un mezzo di prova idoneo a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale.</p> <p> Quando non è possibile esibire il documento di trasporto sono ammissibili altri mezzi di prova idonei: in particolare, la prova dell'avvenuto trasferimento del bene in altro Stato membro può derivare da un insieme di documenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene è stato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente²⁰.</p> <p>Al riguardo si ritiene che detti documenti possano essere forniti anche in formato elettronico. Eventuali formati elettronici dei documenti che giustificano il trasferimento della merce in altro stato membro possono essere ammessi nei limiti in cui gli stessi forniscano le medesime garanzie di una dichiarazione cartacea e, dunque, oltre a garantire la completezza delle informazioni, se ne possano riscontrare: l'integrità, l'autenticità, la veridicità e l'immodificabilità dei contenuti, la certezza e la definitività della data, la</p>	

¹⁸ [Risoluzione n. 19/E del 25.03.2013.](#)

¹⁹ Ossia la lettera di vettura internazionale regolata dalla "Convention des Marchandises par Route".

²⁰ [Risoluzione n. 71/E del 24.07.2014.](#)

paternità dei dati e delle dichiarazioni.

In **caso di controllo** da parte dell'Amministrazione finanziaria, è necessario che questa sia posta nelle condizioni di leggere i file ed **operare eventuali estrazioni**, riscontrare eventuali manomissioni che ne compromettano l'originalità, accertarne l'attendibilità e l'imputabilità ai diversi soggetti attraverso il ricorso a standard riconosciuti, determinarne la data attraverso strumenti generalmente ammessi che garantiscano certezza e immutabilità (come, ad esempio, la marca temporale).

L'Agenzia delle Entrate di recente si è occupata²¹ dell'ammissibilità delle **informazioni trasmesse mediante un sistema EDI**²².

Nel **caso in cui il trasferimento dei beni sia avvenuto a cura dell'acquirente comunitario**, questi potrà fornire al cedente nazionale che ha utilizzato la clausola Incoterms Ex-works, quale dichiarazione scritta una **trasmissione elettronica di dati** mediante connessione **EDI** stabilita tra acquirente e fornitore. Il **sistema di trasmissione elettronica di dati EDI** è **equiparato ad una firma elettronica avanzata**²³.



Il processo EDI adottato che associa nell'ambito della supply chain gli altri **documenti scambiati**²⁴ fornisce anche le **garanzie di un controllo di gestione** (business control) tale da creare una **"pista di controllo"** (audit trail) **affidabile tra la fattura e la corrispondente** cessione di beni²⁵.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che anche i **sistemi come quello EDI** possano in linea di principio essere **ammessi come dichiarazione scritta** utile ai fini di consentire la prova di una cessione intracomunitaria secondo la prassi nazionale.

Infine, l'Agenzia delle Entrate di recente si è occupata²⁶ di **trasferimento di beni in operazioni triangolari in call off stock**.

Nell'ambito di un'operazione di call off stock il legislatore prevede che il **trasferimento di beni** appartenenti al soggetto passivo sia effettuato dal fornitore o da un terzo per suo conto. Il fornitore trasferisce **all'acquirente designato** il diritto ad acquisire la titolarità sui beni successivamente al loro arrivo. L'agevolazione coinvolge però **esclusivamente il cedente/fornitore e l'acquirente/designato** e non risulta estendibile ad ulteriori transazioni. Le cessioni successive sono considerate operazioni a sé stanti.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

²¹ [Risposta n. 272 del 03.04.2023](#).

²² Ai fini della dichiarazione prevista dall'art. 45-bis, comma 1, lett. b) punto 1) del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011.

²³ Art. 233, par. 2, lett. b) della Direttiva 112/2006/CE.

²⁴ la nota d'ordine della Società, la fattura del fornitore, la dichiarazione dell'acquirente di conferma avvenuta ricezione dei prodotti con riporto del **numero d'ordine originario**.

²⁵ Par. 1 del menzionato art. 233 della direttiva IVA.

²⁶ Con la [risposta a interpello n. 271 del 03.04.2023](#).

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi


OGGETTO: BUONI PASTO

Il datore di lavoro che desidera erogare il servizio dei pasti ai lavoratori è libero nella scelta della tipologia dell'offerta, potendo optare per l'erogazione di buoni pasto o ticket restaurant (sia in formato cartaceo che elettronico)²⁷. Vediamo in questa scheda il **trattamento fiscale** dei **buoni pasto/ticket restaurant** e i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.

BUONI PASTO							
PREMESSA	<p>I datori di lavoro possono somministrare pasti a favore dei dipendenti attraverso una mensa o mediante servizi sostitutivi.</p> <p>La fornitura dei ticket restaurant rappresenta un servizio sostitutivo di mensa, di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="background-color: #d9e1f2;">BUONI PASTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; vertical-align: middle;">DEFINIZIONE</td> <td>documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; vertical-align: middle;">CARATTERISTICHE</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non sono cedibili, ◆ non sono commercializzabili, ◆ non sono cumulabili ◆ non sono convertibili in denaro. <p>Sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura²⁸.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	BUONI PASTO		DEFINIZIONE	documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere , dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro	CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ non sono cedibili, ◆ non sono commercializzabili, ◆ non sono cumulabili ◆ non sono convertibili in denaro. <p>Sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura²⁸.</p>
BUONI PASTO							
DEFINIZIONE	documenti, emessi in forma cartacea o elettronica, che danno al possessore il diritto di ottenere , dagli esercizi convenzionati con la società di emissione dei buoni stessi, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, escludendo ogni prestazione in denaro						
CARATTERISTICHE	<ul style="list-style-type: none"> ◆ non sono cedibili, ◆ non sono commercializzabili, ◆ non sono cumulabili ◆ non sono convertibili in denaro. <p>Sono equiparabili a compensi in denaro e non in natura²⁸.</p>						
TRATTAMENTO FISCALE DEI BUONI PASTO	<p>Fiscalmente i buoni pasto, essendo veri e propri compensi (in natura) corrisposti al lavoratore dipendente, in generale devono essere sottoposti a tassazione ai fini dell'Irpef in capo al dipendente.</p> <p>Tuttavia, i buoni pasto concessi alla generalità/categorie omogenee di dipendenti non generano, in capo a loro, reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ € 4 (se in formato cartaceo) 						

²⁷ La disciplina dei buoni pasto prevista dal DM 7.06.2017 viene trasferita nell'art. 131 del D.lgs. 31.03.2023 n.36 (Codice dei contratti pubblici) e nel relativo allegato II.17. Quest'ultimo, come precisato nella Relazione illustrativa al D.lgs. 36/2023, riproduce la disciplina integralmente regolamentare, in tema di servizi sostitutivi di mensa i cd. buoni pasto, già contenuta nel DM 07.06.2017 N.122, attuativo dell'art.144 del vigente D.lgs. 50/2016.

²⁸ Agenzia delle entrate, risoluzione n.26/E 29.03.2010

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ € 8 (se in formato elettronico), <p>solo l'eventuale maggiore valore sarà pertanto assoggettato a tassazione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Esempio</p> <p>Un lavoratore ha ricevuto</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ buoni pasto elettronici dal datore di lavoro; ◆ del valore di € 10 per ogni giorno effettivamente lavorato; <p>Per il lavoratore soltanto € 2 (giornalieri) sconteranno la tassazione in busta paga ai fini Irpef.</p> </div> <p>Dal 01.01.2020, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di "buoni pasto"²⁹ fino all'importo complessivo giornaliero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ di 4 euro (in luogo del precedente limite di 5,29 euro) per i buoni pasto cartacei; ◆ di 8 euro (in luogo del precedente limite di 7 euro), per i buoni pasto elettronici. <p>Per il datore di lavoro tali spese, rappresentano il costo per l'acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande³⁰.</p> <p> L'acquisto dei ticket restaurant è completamente deducibile e, dunque non sconta il limite del 75%³¹.</p> <p>Per quanto attiene la natura reddituale della consegna del ticket restaurant, si tratta di importo assimilato ad un compenso "in denaro" (non in natura)³².</p>
CUMULABILITÀ DEL TICKET RESTAURANT	<p>In relazione alla cumulabilità dei buoni l'Agenzia Entrate ha chiarito che il divieto di cumulo oltre il limite di otto buoni pasto non rileva sotto il profilo fiscale, non incidendo, ai fini Irpef, sui limiti di esenzione dal reddito di lavoro dipendente³³. Pertanto, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ed assimilato) dei ticket opera (nei limiti di 4/8 € giornalieri) a prescindere dal numero di buoni utilizzati.</p> <p>Il datore di lavoro è tenuto di conseguenza a verificare i limiti di esenzione, valutando esclusivamente il valore nominale dei buoni erogati</p>
NON IMPONIBILITÀ IN CAPO AL DIPENDENTE	<p>Fiscalmente la norma³⁴ prevede la totale esclusione dalla base imponibile Irpef per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ presso la propria azienda, ◆ in quelle interaziendali,

²⁹ art.51 co.2 lett. c del TUIR, come sostituito dall'aet.1 co. 677 della L. 160/2019.

³⁰ circolare Agenzia delle Entrate 6/2009.

³¹ fissato per le spese di vitto e alloggio dall'art. 109, c. 5, Tuir

³² dunque, non trova applicazione la non imponibilità fino al limite di € 258 annui (ex art. 51 c. 3 Tuir) dell'eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4/€ 8.

³³ previsti dall'articolo 51 Tuir.

³⁴ all'art. 51, co. 2, lett. c) del Tuir.

- ◆ nonché le somministrazioni effettuate in **mense aziendali** organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Rientrano in tale accezione anche i casi di convenzioni stipulate con ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti.

Fornire buoni pasto/ticket spendibili in esercizi pubblici convenzionati è una fattispecie assimilata a quelle precedenti.

I **buoni pasto concessi ai dipendenti** (c.d. ticket restaurant) **non generano**, quindi, **imponibile fiscale** (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di € 5,29; l'eventuale **maggiore valore** sarà pertanto **assoggettato a tassazione**.

Con riferimento alla fattispecie del "**buono pasto**" (in relazione ai quali si deve fare riferimento al valore nominale del buono), è stato chiarito che negli stessi deve essere individuabile un collegamento tra i tagliandi ed il tipo di prestazione cui danno diritto. Inoltre:

- ◆ i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere né cedibili, né cumulabili, né commerciabili e né convertibili in denaro;
- ◆ i buoni devono consentire **esclusivamente l'espletamento della prestazione sostitutiva** nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente **datati e sottoscritti**.

Part- time	L'esenzione fino all'importo giornaliero di € 4/8 opera anche in presenza di personale assunto a tempo parziale anche quando l'orario lavorativo non prevede il diritto alla pausa pranzo.
Categorie omogenee	Non va fatto riferimento al codice civile (dirigenti, operai, ecc.), ma tutti i dipendenti di un certo tipo (es: lavoratori di una certa qualifica o un certo livello. Ove le prestazioni non riguardino almeno una categoria omogenea di dipendenti, l'importo va considerato compenso (in natura o denaro) assoggettato a tassazione.
Modalità diverse di somministrazione	Il datore di lavoro può scegliere modalità diverse di somministrazione dei pasti ai dipendenti, potendo adottare più sistemi contemporaneamente ³⁵ . Non è invece possibile che lo stesso dipendente, con riferimento alla medesima giornata di lavoro, possa avvalersi di più prestazioni: per esempio avvalersi del servizio mensa ed utilizzare anche il buono pasto (ticket restaurant) beneficiando della franchigia di euro 4/8 di esclusione dal reddito.

³⁵ es.: istituire il servizio di mensa per una categoria di dipendenti, il sistema dei c.d. "ticket restaurant" per un'altra categoria e provvedere all'erogazione di una indennità sostitutiva per un'altra ancora, magari per chi non possa usufruire del servizio mensa.

	<p>Qualora il contribuente si rechi in trasferta la fornitura del "ticket restaurant" in aggiunta al rimborso del vitto, determina la riduzione della franchigia di imposta relativa all'indennità di trasferta, e comporta l'integrale tassazione del predetto ticket.</p>
<p>REGIME FISCALE PER L'AZIENDA</p>	<p>Per l'azienda-datore di lavoro i costi legati all'acquisto dei buoni pasto sono costi deducibili per competenza (o "per cassa" nel caso di tenuta della contabilità semplificata).</p> <p>Il costo va, dunque, dedotto in riferimento alla data in cui il dipendente ha usufruito del servizio buono pasto (non la data della consegna al dipendente da parte del datore di lavoro).</p> <p>Per quanto riguarda</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la contabilità il costo va riclassificato in bilancio alla voce B.7 del conto economico (è deducibile ai fini Irap) poiché non sono costi del personale ma costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale in forza; ◆ l'Iva applicata ai buoni pasto: è al 4%³⁶ ed è detraibile³⁷.
<p>PUBBLICO ESERCIZIO CONVENZIONATO</p>	<p>Il pubblico esercizio convenzionato fornisce il pasto e ritira il buono, emettendo una ricevuta fiscale con l'indicazione "corrispettivo non pagato".</p> <p>Il pubblico esercizio fatturerà successivamente alla società, che ha emesso il buono, un importo pari al controvalore del buono, al netto dello sconto riconosciuto come corrispettivo del servizio.</p> <p>L'Iva applicata alla società emittente i buoni pasti è pari al 10%, ed è detraibile per la società emittente.</p> <p>La base imponibile è determinata applicando al valore del buono pasto l'eventuale sconto previsto contrattualmente e scorporando l'imposta in esso compresa.</p> <p>La fatturazione da parte dell'esercizio convenzionato determina il momento in cui il ricavo si considera conseguito.</p> <p>Nel rapporto contrattuale tra la società di emissione dei buoni-pasto ed il pubblico esercizio la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto al valore facciale del buono-pasto e scorporando dall'importo ottenuto l'imposta in esso compresa mediante l'applicazione delle percentuali fissate dalla norma³⁸.</p>
<p>SOCIETÀ EMITTENTE I BUONI PASTO</p>	<p>La società di gestione emittente i buoni pasto emette fattura nei confronti del datore di lavoro e poiché la prestazione non viene ultimata fino al momento della somministrazione, rinvierà la rilevazione a conto economico dei buoni venduti e non utilizzati entro la fine dell'esercizio.</p> <p>I buoni venduti e mai utilizzati per smarrimenti o altre cause potranno essere rilevati come componenti di reddito, solo dopo la decorrenza del termine legale di prescrizione dei diritti incorporati nei buoni stessi.</p> <p>Nell'ambito delle prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale, nel</p>

³⁶ già prevista al n° 37 della Tabella A parte seconda, allegata al D.P.R. 26.1.1972, n° 633.

³⁷ ex art. 19/bis 1 del DPR 633/72.

³⁸ co.4 dell'art. 27 del DPR 797/1955.

	<p>rapporto commerciale tra il datore di lavoro e le società emittenti di buoni pasto, la base imponibile è costituita dal prezzo fissato tra le parti.</p>				
PROFILI IVA	<p>L'attività di vendita di buoni pasto è caratterizzata da una serie di operazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendita da parte dell'impresa di ristorazione di buoni pasto all'azienda cliente (datore di lavoro); 2. consegna da parte dell'azienda (datore di lavoro) dei buoni pasto ai propri dipendenti; 3. utilizzo da parte dei dipendenti dei buoni presso gli esercizi convenzionati; 4. i buoni utilizzati vengono fatturati all'emittente, da parte dell'esercente che ha effettuato la somministrazione. <p>Al riguardo l'Agenzia delle Entrate³⁹ ha chiarito che il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l'erogazione dei buoni pasto, comporta che, giuridicamente, si instaurino due diversi rapporti contrattuali tra i soggetti coinvolti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tra la società emittente i buoni pasto e il datore di lavoro. In tale rapporto, alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l'aliquota agevolata del 4%, relativamente a tutte le prestazioni aventi ad oggetto somministrazioni fornite al personale dipendente nei locali ivi indicati. La base imponibile da assoggettare ad IVA è costituita dal prezzo convenuto tra le parti; ◆ tra la società emittente e la mensa aziendale ed interaziendale che accetta i buoni pasto. L'aliquota applicabile è pari al 10%. A tal riguardo, in linea generale, a titolo di corrispettivo, le società di emissione dei buoni pasto applicano una percentuale di "sconto incondizionato", sul valore nominale dei buoni pasto. La base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall'importo così ottenuto, l'imposta in esso compresa, mediante l'applicazione delle percentuali di scorporo dell'IVA⁴⁰. <table border="1" data-bbox="408 1469 1422 1955"> <tr> <td data-bbox="408 1469 603 1675"> Rapporto impresa di ristorazione – datore di lavoro </td> <td data-bbox="609 1469 1422 1675"> <p>Le prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale, oggetto dei contratti, anche di appalto, effettuate dalle aziende di ristorazione, nei confronti di datori di lavoro, sono soggette all'aliquota del 4%, in quanto si tratta di un servizio sostitutivo di mensa aziendale.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="408 1684 603 1955"> Rapporto pubblico esercizio – società emittente i buoni </td> <td data-bbox="609 1684 1422 1955"> <p>Le somministrazioni di alimenti e bevande rese nei pubblici esercizi, su commissione delle imprese che effettuano il servizio di emissione e di gestione dei buoni pasto, sostitutivi di mensa aziendale continuano a essere assoggettate all'Iva con l'aliquota del 10% in quanto si tratta di servizi di ristorazione forniti in pubblici esercizi.</p> <p>L'Iva relativa ai buoni pasto (o ticket restaurant) è detraibile per il datore di lavoro, indipendentemente dal luogo in cui avviene la</p> </td> </tr> </table>	Rapporto impresa di ristorazione – datore di lavoro	<p>Le prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale, oggetto dei contratti, anche di appalto, effettuate dalle aziende di ristorazione, nei confronti di datori di lavoro, sono soggette all'aliquota del 4%, in quanto si tratta di un servizio sostitutivo di mensa aziendale.</p>	Rapporto pubblico esercizio – società emittente i buoni	<p>Le somministrazioni di alimenti e bevande rese nei pubblici esercizi, su commissione delle imprese che effettuano il servizio di emissione e di gestione dei buoni pasto, sostitutivi di mensa aziendale continuano a essere assoggettate all'Iva con l'aliquota del 10% in quanto si tratta di servizi di ristorazione forniti in pubblici esercizi.</p> <p>L'Iva relativa ai buoni pasto (o ticket restaurant) è detraibile per il datore di lavoro, indipendentemente dal luogo in cui avviene la</p>
Rapporto impresa di ristorazione – datore di lavoro	<p>Le prestazioni di servizi sostitutivi di mensa aziendale, oggetto dei contratti, anche di appalto, effettuate dalle aziende di ristorazione, nei confronti di datori di lavoro, sono soggette all'aliquota del 4%, in quanto si tratta di un servizio sostitutivo di mensa aziendale.</p>				
Rapporto pubblico esercizio – società emittente i buoni	<p>Le somministrazioni di alimenti e bevande rese nei pubblici esercizi, su commissione delle imprese che effettuano il servizio di emissione e di gestione dei buoni pasto, sostitutivi di mensa aziendale continuano a essere assoggettate all'Iva con l'aliquota del 10% in quanto si tratta di servizi di ristorazione forniti in pubblici esercizi.</p> <p>L'Iva relativa ai buoni pasto (o ticket restaurant) è detraibile per il datore di lavoro, indipendentemente dal luogo in cui avviene la</p>				

³⁹ con Risoluzione 1.12.2020, n. 75,

⁴⁰ indicate nel comma 4 dell'art. 27, D.P.R. n. 633/1972

	consumazione.
Successivamente l'Agenzia ha fornito dei chiarimenti ⁴¹ così riassumibili:	
CASISTICA	TRATTAMENTO IVA
Il lavoratore dipendente paga l'intero pasto in denaro contante o con altri mezzi di pagamento equivalenti (moneta elettronica ecc.)	Alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l' aliquota agevolata del 4% ⁴²
Il lavoratore dipendente paga l'intero pasto mediante buoni pasto	<p>Non si realizza l'esigibilità dell'IVA al momento della somministrazione del pasto, poiché, come già anticipato, l'operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore, soggetta all'aliquota IVA del 10%.</p> <p>In questo caso, l'imposta diventa esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto, mentre la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall'importo così ottenuto, l'imposta del 10% in esso compresa, mediante l'applicazione delle percentuali di scorporo dell'IVA⁴³.</p> <p>Lo scorporo delle due diverse aliquote (4% o 10%) va fatto sempre facendo riferimento al prezzo convenuto</p>
Il lavoratore dipendente paga il pasto in contanti e in parte in buoni pasto	<p>In questo caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sulla quota parte del prezzo pagato in contanti o con mezzi elettronici l'aliquota IVA da scorporare sarà quella del 4 per cento; ◆ sulla restante parte "pagata" mediante il buono pasto, il cui momento impositivo si realizzerà all'atto della fatturazione dei corrispettivi alla società emittente il buono pasto, l'aliquota IVA da scorporare sarà quella del 10%

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti

⁴¹ tornando sul tema con la [risposta all'interpello n. 231 del 28.04.2022](#).

⁴² ricorrendo i presupposti previsti dal n. 37 della Tabella A, parte II del D.P.R. 633/1972.

⁴³ indicate nel comma 4 dell'art. 27 del D.P.R. 633/1972.

SAPERE PER FARE

LA RUBRICA D'AGGIORNAMENTO CONTINUO

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI PER ACQUISTO GAS NATURALE LIQUEFATTO DOMANDE ENTRO IL 6 LUGLIO

INTRODUZIONE

Con il **Decreto interministeriale**⁴⁴ dello scorso dicembre sono state definite le **modalità per l'erogazione del contributo**, sotto forma di **credito d'imposta**, alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi per il ristoro delle **spese sostenute dal 1° febbraio al 31 dicembre 2022 per l'acquisto di GNL** utilizzato per l'alimentazione dei veicoli.

Con il **recente Decreto direttoriale**⁴⁵, si definiscono le **modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 25.000.000,00**.

Le istanze potranno essere **presentate** a partire **dalle ore 12:00 del 15 giugno 2023, fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023**, tramite **apposita piattaforma implementata dall'Agenzia delle Dogane**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio tutti i passi da compiere per il riconoscimento del credito d'imposta.

INDICE DELLE DOMANDE

1. A **quanto ammontano** le risorse finanziarie?
2. **Chi** sono i **soggetti beneficiari**?
3. **Come** viene **calcolato il credito d'imposta** spettante?
4. **Come** deve essere **presentata la domanda** di accesso al credito?
5. **Quali** sono le **modalità di fruizione** del credito d'imposta?

⁴⁴ [Decreto interministeriale n. 413 del 22 dicembre 2022.](#)

⁴⁵ [Decreto direttoriale n. 198 del 15 maggio 2023.](#)

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. A QUANTO AMMONTANO LE RISORSE FINANZIARIE?

R.1. Le **risorse finanziarie** rese **disponibili** per il credito in esame sono stanziare **nel limite complessivo di spesa pari a euro 25.000.000,00**, destinate a promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi **per l'acquisto del gas naturale liquefatto** effettuato nel periodo compreso tra **il 1° febbraio ed il 31 dicembre 2022**.

D.2. CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI?

R.2. Possono accedere al contributo le **imprese**:

- ◆ aventi **sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.)**⁴⁶ e,
- ◆ **all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi** che esercitano attività logistica e di **trasporto delle merci in conto terzi** con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

D.3. COME VIENE CALCOLATO IL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE?

R.3. Il **credito d'imposta viene assegnato** agli aventi diritto, **nella misura del 20% della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 31 dicembre dell'anno 2022** per l'acquisto di **gas naturale liquefatto**, impiegato in veicoli ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, utilizzati per l'esercizio della propria attività, **al netto dell'imposta sul valore aggiunto**, comprovato mediante le relative **fatture d'acquisto**.

I **costi ammissibili**, in linea con quanto sancito dalla Sezione 2.4 **sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale** e dell'energia elettrica collegato all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia.

Il **costo ammissibile** è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale acquistate dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata. Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato periodo di riferimento e 1,5 volte (150 %) il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021.

L'**aiuto complessivo per impresa**, secondo quanto affermato dalla Sezione 2.4, non supera in alcun momento il 50 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di EUR. In conformità a

⁴⁶ Di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

quanto previsto dalla comunicazione C (2022)7945, il periodo di riferimento può essere individuato in uno specifico mese dell'anno 2022 od in un periodo di più mesi consecutivi, sempre dell'anno 2022. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea⁴⁷, **il contributo non può superare il valore determinato con la formula** di seguito riportata:

FORMULA PER IL CALCOLO DEL CREDITO	DEFINIZIONI
$0,50 * (p(t) - p(ref) * 1.5) * q$	<ul style="list-style-type: none"> ◆ p(t) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall'impresa nel periodo per il quale è previsto il ristoro (1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2022) espresso in euro ◆ p(ref) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall'impresa nel periodo di riferimento (1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021) espresso in euro ◆ q sono i chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall'impresa nel periodo per il quale è ammesso il contributo (1 febbraio 2022 - 31 dicembre 2022), con la limitazione che nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2022 i chilogrammi di gas ammessi a ristoro e conteggiati nella determinazione del valore q, non possono superare il 70% dei chilogrammi acquistati nello stesso periodo del 2021
Pertanto, q sarà = $q(\text{feb-ago}_{2022}) + \text{minore}[q(\text{sett-dic}_{2022}); 0,7 * q(\text{sett-dic}_{2021})]$	



Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, **tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive**, non porti al superamento del costo sostenuto.

D.4. COME DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI ACCESSO AL CREDITO?

R.4. Le domande di richiesta del credito d'imposta devono essere presentate esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli raggiungibile all'indirizzo <http://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it>, a **decorrere dalle ore 12:00 del 15 giugno 2023 fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023**.



In caso di esito negativo dell'istanza potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il predetto termine.

Le imprese **accedono** alla piattaforma **tramite SPID/CNS/CIE** e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procedono con l'inserimento dell'istanza, unica per ciascuna azienda. È prevista **l'autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci**.

L'utente seleziona il soggetto per cui intende operare:

- ◆ sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale)
- ◆ aziende di cui è rappresentante legale.

⁴⁷ Con la comunicazione C (2023) 1711 final.

Il rappresentante legale può delegare altri soggetti alla presentazione dell'istanza.

Le domande contengono:

- ◆ gli **identificativi SDI** delle **fatture di acquisto in Italia** del gas naturale liquefatto relativamente al periodo ammesso a ristoro (1° febbraio 2022 – 31 dicembre 2022)
- ◆ Possono altresì essere inserite le fatture relative ad acquisti effettuati in Italia con carte (netting). In questo caso le domande dovranno contenere, quale identificativo, il numero della fattura estera, con il prefisso "net-".

Il credito d'imposta è assegnato, nei limiti delle risorse disponibili, in base **all'ordine cronologico** di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.

La piattaforma è articolata in **due aree distinte**:

- ◆ area riservata per l'inserimento dell'istanza;
- ◆ area riservata per la consultazione dello stato dell'istanza.

Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:

- ◆ inserire una istanza;
- ◆ inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già accettata;
- ◆ inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell'area riservata.



Ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria.

I dati richiesti per l'inserimento dell'istanza sono **tutti obbligatori**.

Il soggetto che intende presentare richiesta di contributo, al momento dell'accesso all'area di inserimento dell'istanza, **inserisce i seguenti 5 dati** nelle altrettante apposite caselle disponibili sulla piattaforma:

DATI OBBLIGATORI	
p(t)	Prezzo medio al chilogrammo di gas naturale liquefatto pagato dall'impresa nel periodo per il quale è previsto il ristoro (1° febbraio 2022– 31 dicembre 2022) espresso in euro, al netto dell'IVA. Il valore di p(t) dovrà essere indicato con due cifre decimali;
p(ref)	Prezzo medio al chilogrammo di gas naturale liquefatto pagato dall'impresa nel periodo di riferimento (1° gennaio 2021– 31 dicembre 2021) espresso in euro, al netto dell'IVA. Il valore di p(ref) deve essere indicato con due cifre decimali. Qualora l'impresa non avesse acquistato gas naturale liquefatto nel corso dell'anno 2021 per mancanza di veicoli in dotazione alimentati con questo carburante, indica 0 (zero) quale valore. In questo caso la piattaforma utilizza, per il calcolo del contributo spettante, un valore medio determinato quale media dei valori p(ref) diversi da 0 (zero) presenti nelle istanze presentate sulla piattaforma. Questo valore è determinato il giorno successivo alla chiusura della piattaforma e pubblicato sul portale del

	Ministero e nella piattaforma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
q (set-dic_2021)	Chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall'impresa nel periodo 1° settembre 2021 / 31 dicembre 2021 per la trazione dei veicoli ad elevata sostenibilità in dotazione all'azienda. Il valore deve essere indicato con due cifre decimali. Qualora l'impresa non avesse acquistato gas naturale liquefatto nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2021 per mancanza, all'epoca, di veicoli in dotazione alimentati con questo carburante, indica 0 (zero) quale valore. In tal caso il valore di riferimento è ricavato attraverso la media aritmetica di tutti i valori diversi da zero dichiarati dalle altre imprese. Questo valore è determinato il giorno successivo alla chiusura della piattaforma e pubblicato sul portale del Ministero e nella piattaforma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli
q (feb-ago_2022)	Chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall'impresa nel periodo 1° febbraio 2022 / 31 agosto 2022 per la trazione dei veicoli ad elevata sostenibilità in dotazione all'azienda. Il valore deve essere indicato con due cifre decimali
q (set-dic_2022)	Chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall'impresa nel periodo 1° settembre 2022 / 31 dicembre 2022 per la trazione dei veicoli ad elevata sostenibilità in dotazione all'azienda. Il valore deve essere indicato con due cifre decimali.

Alle domande dovranno **essere allegati i files** contenenti **i dati sulle fatture e le targhe**, utilizzando i fac-simile allegati al decreto, contenenti **le seguenti informazioni necessarie** alla determinazione del credito d'imposta e sono così costituiti:

FILE FATTURE (una riga per ogni fattura indicata) Fatture Esempio GNL 1 0.xls	FILE TARGHE (una riga per ogni targa indicata in fattura) Targhe Esempio 1.xlsx
Identificativo SDI fattura, ovvero, in caso di acquisti effettuati in Italia con carte (netting), il numero della fattura estera, con il prefisso "net-"	Identificativo SDI fattura;
Importo totale fattura (al netto dell'IVA)	Targa
Importo fattura relativo acquisto GNL ammesso a ristoro (al netto dell'IVA)	Contratto di noleggio (SI/NO)
Chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati	Codice paese automezzo

Inviata l'istanza la piattaforma restituisce all'utente il relativo **codice identificativo**.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i dati delle istanze dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua la **verifica sul R.N.A** dell'importo concedibile alla singola impresa beneficiaria.

All'esito di tali verifiche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti **emana un decreto (c.d. decreto di concessione)** a seguito del quale poi provvede a registrare i singoli aiuti individuali sul RNA. L'elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con il relativo importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate all'Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e sempre secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.



D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

R.5. Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**⁴⁸, presentando **il modello F24** unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, decorsi **dieci giorni** dalla trasmissione dei dati contenuti nell'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso, da parte del Ministero dei trasporti all'Agenzia delle Entrate.



L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione **non deve eccedere l'importo concesso** dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, **pena lo scarto dell'operazione di versamento.**

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito d'impresa** né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

⁴⁸ Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE[Provvedimento 231840 del 23 giugno 2023](#)

Definite le **modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti** tenuti all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 o dei loro intermediari, **elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione** tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. [Allegato 1](#)

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE[Circolare n. 16/E del 26 giugno 2023](#)

Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni – Affrancamento dei redditi di capitale e diversi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio e dei redditi di capitale dei contratti di assicurazione - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

[Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023](#)

Raccolta dei principali **documenti di prassi** relativi alle **spese** che danno diritto a **deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta** e altri elementi rilevanti per la compilazione della **dichiarazione dei redditi delle persone fisiche** e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2022 - Parte terza

[Circolare n. 18/E del 28 giugno 2023](#)

Introduzione del regime della **“tassa piatta incrementale”**.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 33/E del 23 giugno 2023](#)

Istituiti i **codici tributo per il versamento**, tramite il modello "F24 Accise", **delle penali e degli interessi**, per altri **inadempimenti** convenzionali diversi dall'omesso/ritardato versamento del **canone di concessione**, nell'ambito del settore dei **giochi a distanza**, nonché delle somme dovute per le proroghe delle concessioni disposte dall'articolo 1, comma 123 e comma 124, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[Risoluzione 34/E del 26 giugno 2023](#)

Istituiti i **codici tributo** per il versamento, tramite modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), **dell'imposta sostitutiva sulle riserve di utili** di cui all'articolo 1, commi da 87 a 95, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

[Risoluzione 35/E del 26 giugno 2023](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del **credito d'imposta per l'adeguamento degli strumenti utilizzati** per la memorizzazione e la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate **dei dati dei corrispettivi giornalieri** - articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

[Risoluzione 36/E del 26 giugno 2023](#)

Istituiti **codici tributo** per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di **cripto-attività** previste dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in questa settimana del **me­se di GIUGNO**, dalla **n. 362** del 26.06.2023 alla **n. 364** del 30.06.2023 sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

✓ [Risposte alle istanze di interpello di Giugno](#)

LO SCADENZARIO DAL 30.06.2023 AL 14.07.2023

PROROGA VERSAMENTI PER I SOGGETTI ISA

Con un comunicato del 14.06.2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha **annunciato la proroga**, per **professionisti e imprese di minori dimensioni** che esercitano **attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)**, dei termini di versamento delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, **in scadenza al 30 giugno 2023**.

I versamenti potranno essere effettuati:

- ◆ entro il **20 luglio 2023**, senza alcuna maggiorazione;
- ◆ entro il **31 luglio 2023⁴⁹**, applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.

I contribuenti che possono beneficiare del differimento sono:

- ◆ i **soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione** o di inapplicabilità dagli stessi,
- ◆ i soggetti che applicano il **regime forfetario** (art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190),
- ◆ i soggetti che adottano il **regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile** (art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98),
- ◆ i soggetti che **partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del Tuir (Dpr 917/1986), aventi i requisiti sopra indicati.

Per i contribuenti privati, il termine resta fissato **al 30.06.2023 o al 31.07.2023** (con la maggiorazione dello 0,40%) il termine di versamento.

Venerdì **30 giugno 2023**

I contribuenti tenuti ad effettuare i **versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi** annuali delle **persone fisiche, delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap** (Modelli 730/2023, REDDITI Persone Fisiche 2023 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2023 e dichiarazione IRAP 2023), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, **il versamento**, in unica soluzione o come prima rata, **a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023**, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le persone fisiche residenti in Italia che siano **titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili**

⁴⁹ Considerato che il 30 luglio 2023 cade di domenica, il termine slitta al 31 luglio 2023.

situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, devono versare, **in unica soluzione o come prima rata, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero**, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I **contribuenti IVA** che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2023 e hanno **scelto di pagare il saldo** dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2022 **entro il 30 giugno 2023**, devono versare in unica soluzione o come prima rata **il saldo IVA** relativo al 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, **maggiorata dello 0,40%** per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2023 - 30/06/2023, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I **sostituti d'imposta** che durante l'anno **corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti** ed effettuano **ritenute inferiori ad euro 1.032,91**, devono versare, tramite Modello F24 con modalità telematiche:

- ◆ **le ritenute sui redditi di lavoro autonomo** operate **nell'anno 2022**, e le **ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia** corrisposte nell'anno 2022,
- ◆ **le ritenute alla fonte su provvigioni** corrisposte **nell'anno 2022**.

Venerdì **30 giugno 2023**

I contribuenti che devono **comunicare variazioni e situazioni verificatesi nel 2022**, relative alle proprie proprietà immobiliari, incidenti sull'ammontare del tributo che l'ufficio non può reperire autonomamente tramite la consultazione della banca dati catastale e anagrafica, devono presentare la **dichiarazione IMU**. La dichiarazione deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Venerdì **30 giugno 2023**

Presentazione telematica della **dichiarazione IMU ENC**

relativa all'anno 2022, si ricorda infatti che la presentazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e che la stessa **deve essere presentata ogni anno**. Al riguardo, **si deve evidenziare che per l'anno d'imposta 2021**, per effetto dell'art. 3, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, **il termine di presentazione della dichiarazione per gli ENC è prorogato al 30 giugno 2023**.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare **i servizi telematici Entratel o Fisconline** in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione. **La dichiarazione** deve essere presentata dai soggetti richiamati dalla lett. g) del comma 759 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, vale a dire:

- ◆ **gli enti non commerciali** che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 e precisamente quelle **assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli eredi delle persone **decedute nel 2022 o entro il 28 febbraio 2023**, devono presentare in **formato cartaceo, la dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto** e la scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, mediante presentazione presso gli uffici postali.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le **imprese di assicurazione**, e le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio 2023, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e

accessori incassati nel mese di aprile 2023, utilizzando il **modello F24 Accise** con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le Società ed enti che esercitano attività assicurativa, devono **versare l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio**, e le Imprese di assicurazione operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, l'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli Intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono provvedere al **versamento dell'imposta sul valore dei contratti assicurativi**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I Locatori, persone fisiche, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, devono effettuare il versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "**cedolare secca**", a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente**, con

Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli **Enti non commerciali** di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le **società di capitali** (Spa, Srl e Sas) e soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano "**di comodo**" (vale a dire "Società non operative" e "Società in perdita sistematica"), devono **versare**, in unica soluzione o come prima rata, la **maggiorazione IRES del 10,5%**, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I **contribuenti** che effettuano conferimenti di immobili e diritti reali su immobili in SIIQ, SIINQ e fondi immobiliari, devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap **sulle plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili nelle SIIQ o nelle SIINQ**. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate. Il versamento è effettuato tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le persone fisiche, **titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri**, che **trasferiscono in Italia la propria residenza** in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni **Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia**, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e che optano per **l'applicazione dell'imposta sostitutiva**

prevista dall'art. 24-ter del D.P.R. n. 917 del 1986, devono effettuare il versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi, devono presentare, **in formato cartaceo**, la dichiarazione dei redditi modello "**REDDITI Persone Fisiche 2023**" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef presso gli uffici postali.

Venerdì **30 giugno 2023**

I soggetti titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale che intendono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo, devono presentarla entro tale data, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

N.B.: La dichiarazione sostitutiva in parola può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto. La dichiarazione presentata entro il 30 giugno 2023 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2023 (luglio-dicembre 2023).

La dichiarazione va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconline o Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento,

deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.

Venerdì **30 giugno 2023**

I Soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, devono **inviare la Comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi** per il loro tramite nell'anno precedente (2022).

Venerdì **30 giugno 2023**

Ultimo giorno utile per l'invio della dichiarazione **dell'imposta di soggiorno relativa all'anno 2022**. Con avviso del 2 maggio, il MEF informa del fatto che, **dal giorno 8 maggio 2023 sarà possibile procedere**, attraverso l'apposito servizio presente **nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate**:

- ◆ alla **predisposizione**,
- ◆ e **all'invio telematico**,

della dichiarazione relativa **all'anno di imposta 2022**.

Venerdì **30 giugno 2023**

In attuazione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo degli USA finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA, e al fine di ottemperare agli adempimenti di trasmissione dei dati all'IRS (Internal Revenue Service) statunitense, **le Reporting Italian Financial Institution c.d. RIFI** devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati, relativi all'anno 2022, sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso, compresi gli importi dei pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NRFI), esclusivamente in via telematica utilizzando l'infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati) secondo le modalità indicate nei

punti 5 e 5 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 n. 37561 intitolato "Modalità per la comunicazione integrativa annuale all'archivio dei rapporti finanziari".

Venerdì **30 giugno 2023**

Le persone fisiche che **trasferiscono la propria residenza in Italia** in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del D.P.R. n. 917/1986 e che intendono esercitare **l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti** all'estero prevista dallo stesso art. 24-bis, devono effettuare il **versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100.000 euro per ogni anno d'imposta** in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'art. 433 c.c., il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25.000 euro. N.B. Non si applica la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.lgs. 18/12/1997, n. 472; non sarà, quindi, possibile versare l'imposta sostitutiva oltre il termine ordinariamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi, attualmente fissato al 30 giugno di ciascun anno.

Il versamento deve essere effettuato tramite **Modello F24-ELIDE** con modalità telematiche, direttamente o tramite intermediari abilitati.

Venerdì **30 giugno 2023**

I **docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado** che effettuano lezioni private e ripetizioni che **non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta sul reddito nei modi ordinari**, devono provvedere al **versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15%** sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, a titolo di saldo per l'anno 2022 e di primo acconto per l'anno 2023, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello stato svolgenti in via prevalente attività di

locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le SIIQ (Società Investimento Immobiliare), devono versare la rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le Società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di **riallineare i valori civilistici ai valori fiscali** (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali** derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Le Società che hanno posto in essere **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per **l'applicazione dell'imposta sostitutiva** di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007), devono provvedere al **versamento della rata dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di tali operazioni, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

I **Soggetti esercenti attività d'impresa** con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono provvedere al **versamento della rata dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura:

- ◆ **del 16%**, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi d'impresa e ad altre attività immateriali
 - ◆ **del 20%** sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.
-

Venerdì **30 giugno 2023**

I proprietari persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. N. 171/2005, iscritte nei registri nazionali, che, previa comunicazione effettuata ai sensi del D.M. 26 febbraio 2013, svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare in unica soluzione, **l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%**, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, senza alcuna maggiorazione, con modello F24 con modalità telematiche.

Venerdì **30 giugno 2023**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la **Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (maggio 2023)**, relativi ai **soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

Lunedì **3 luglio 2023**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare **l'imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto **stipulati in data 01/06/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2023**, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (**F24 ELIDE**).

DISCLAIMER

Lo studio Sistemassociati desidera precisare che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti. Tali informazioni non possono in nessun caso essere considerate un parere professionale dello Studio sugli argomenti trattati. Lo studio Sistemassociati non assume alcuna responsabilità in merito alle azioni ed ai comportamenti eventualmente intrapresi dai clienti sulla base delle informazioni contenute nel presente documento.

Restando a Vostra completa disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse rendersi necessario, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.



seguici su LinkedIn



sistemassociati.it/blog



sistemassociati.it